

R.D. 10-9-1914 n. 1326 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 11-1-1915, n. 7)

Approvazione del regolamento per l'esecuzione della L. 16 febbraio 1913, n. 89, riguardante l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili (1).

(1) Formulazione aggiornata alle modifiche recate dal D.Lgs. 1-8-2006, n. 249

Articolo unico. - Per la esecuzione della legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili 16 febbraio 1913, n. 89, è approvato l'annesso regolamento, visto, d'ordine Nostro, dal guardasigilli, Ministro di grazia e giustizia e dei culti e dal Ministro del tesoro.

Regolamento per l'esecuzione della legge 16 febbraio 1913, n. 89,

riguardante l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili

(ARTICOLI ESTRATTI)

(...)

TITOLO IV - Dei Collegi e dei Consigli notarili

Capo I - Dei collegi notarili

92. - L'avviso di convocazione del collegio notarile contiene la data e l'ora della convocazione e l'ordine del giorno. Esso è pubblicato nella sala delle riunioni del Consiglio e trasmesso, raccomandato per mezzo della posta, a cura del segretario del Collegio a ciascun notaio iscritto nel ruolo, ed anche a coloro che hanno diritto d'intervenire all'adunanza, ai sensi dell'articolo seguente.

La stessa procedura è da osservarsi per la convocazione del Consiglio notarile.

Nel caso previsto nell'art. 95, 1° capoverso, della legge, l'avviso di convocazione è trasmesso, per la prima adunanza e per quelle altre che occorressero, dal cancelliere del Tribunale.

Saranno allegate al verbale dell'adunanza le ricevute ritirate dalla posta per l'invio degli avvisi raccomandati.

93. - (1).

Continuano a far parte del Collegio, ma non possono intervenire alle adunanze, i notari sospesi, inabilitati o temporaneamente interdetti dall'esercizio, finché durino la sospensione, la inabilitazione o la interdizione.

Le adunanze si terranno nella sede che ogni Collegio ha l'obbligo di provvedere per le riunioni e per l'ufficio del Consiglio notarile.

La prima adunanza che si deve tenere per la costituzione del Consiglio e le altre, che, nei casi previsti dalla stessa legge, sono convocate e dirette dal presidente del Tribunale civile o da un giudice da lui delegato, hanno luogo in una delle sale del Tribunale civile.

(1) Primo comma abrogato dall'art. 1, L. 20-1-1994, n. 49

Capo II - Dei Consigli notarili

94. - Quando il numero dei membri dei Consigli notarili sia di 5, 7 e 11, il terzo da rinnovare è rispettivamente: nel 1° anno, di 1, 2 e 3; nel 2° anno, di 2, 2 e 4; e nel terzo anno, di 2, 3 e 4.

Nelle elezioni dei membri del Consiglio notarile le schede debbono contenere un numero di nomi uguale a quello dei membri da eleggersi. La scheda contenente un numero di nomi minore di quello dei membri da eleggersi è valida per nomi che vi figurano; quella che ne contiene un numero maggiore è valida, ma i nomi segnati oltre il numero dei membri da eleggersi s'intendono come non scritti.

95. - All'ora fissata per la convocazione si fa dal presidente o dal segretario un primo appello dei convocati. Un'ora almeno dopo terminato il primo appello, si procede ad una seconda chiamata di quelli che non risposero alla prima; eseguito il secondo appello, il presidente dichiara chiusa la votazione.

I due notari meno anziani di età esercitano l'ufficio di scrutatori.

Compiuto lo scrutinio dei voti, il risultato è immediatamente reso pubblico dal presidente.

Se sorgano proteste contro la regolarità della elezione durante l'adunanza, le schede sono custodite sotto sigillo ed unite al verbale dell'adunanza stessa. In caso contrario, il presidente fa bruciare le schede e procedere ad una seconda votazione, giusta il disposto dell'art. 89 della legge, per quelli che non abbiano ottenuto la maggioranza assoluta di voti.

Il risultato definitivo della votazione è proclamato immediatamente dal presidente ed inserito nel verbale dell'adunanza.

Il presidente del Tribunale, dopo la prima elezione, ne partecipa subito per lettera il risultato al presidente ed al procuratore generale della Corte o sezione di Corte di appello, nonché al procuratore del Re; ed il presidente del Consiglio notarile, nelle altre elezioni, al presidente del Tribunale, il quale ne dà comunicazione immediata ai magistrati predetti.

Il procuratore generale ne informa il Ministero di grazia e giustizia.

96. - Contro la validità delle elezioni si può avanzare, alla Corte o sezione di Corte di appello del distretto, ricorso motivato e sottoscritto da due membri almeno del Collegio, entro il termine di giorni 15 da quello dell'elezione.

Possono pure avanzare ricorso il procuratore del Re presso il Tribunale civile nel Comune sede del Consiglio notarile, ed il procuratore generale presso la Corte o sezione di Corte di appello, entro il termine rispettivamente di 15 e di 30 giorni da quello della comunicazione avuta del risultato dell'elezione.

Per i ricorsi di cui nel presente articolo, si osserva, in quanto sia possibile, la procedura stabilita dalla legge comunale e provinciale in materia di elezioni.

Terminato il giudizio, si bruciano le schede, quando siano state trasmesse.

I membri del Consiglio notarile, ai quali si riferisce il ricorso, hanno diritto d'intervenire alle adunanze e di prendere parte alle deliberazioni del Consiglio fino a che il ricorso stesso non sia stato accolto.

97. - Il presidente del Consiglio notarile ha la rappresentanza del Consiglio stesso, ne presiede le riunioni, ne regola la disciplina e corrisponde con le pubbliche autorità, inteso il Consiglio nelle materie di sua competenza.

Il segretario del Consiglio notarile, oltre alle attribuzioni specificatamente indicate nell'art. 91, 1° capoverso della legge, spedisce ed autentica le copie delle deliberazioni del Consiglio e del Collegio notarile, e firma le deliberazioni unitamente al presidente. Quelle relative a provvedimenti disciplinari sono firmate da tutti i membri intervenuti alle deliberazioni stesse.

Il tesoriere è custode responsabile dei fondi in danaro e dei titoli di valore appartenenti al Collegio, riscuote le tasse, le ammende ed ogni altra somma dovuta al Collegio ed al Consiglio notarile per qualsiasi titolo; e paga i mandati, che sono spediti dal presidente e controfirmati dal segretario.

98. - Nei cinque giorni successivi ad ogni seduta del Consiglio notarile il presidente comunica al procuratore del Re presso il Tribunale i nomi dei consiglieri assenti, affinché vigili per l'osservanza dell'art. 92, capoverso 2°, della legge.

99. - L'ufficio del Consiglio notarile deve tenere:

1° il registro per la corrispondenza diretta al Consiglio o da esso spedita, nel quale debbono essere anche annotate, giorno per giorno, le istanze pervenute;

2° il registro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio;

3° il registro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio notarile.

I due ultimi registri debbono contenere in riassunto il verbale delle adunanze;

4° il registro a matrice dei praticanti notari;

5° il registro per le firme dei notari;

6° il ruolo dei notari esercenti.

Per la gestione finanziaria dell'ufficio il tesoriere deve tenere i seguenti registri a stampa:

1° registro a madre e figlia per le somme che a qualsiasi titolo riscuote;

2° giornale di cassa per le riscossioni e i pagamenti;

3° registro degli ordini di pagamento.

Tutti i suddetti registri, prima di essere posti in uso, sono numerati e firmati in ogni foglio di due pagine dal pretore del mandamento, nella cui giurisdizione è la sede del Consiglio.

I verbali delle deliberazioni debbono anno per anno essere rilegati in volume.

100. - Alla fine di ogni trimestre il presidente del Consiglio notarile deve trasmettere alla Procura generale presso la Corte o sezione di Corte di appello uno stato, nel quale siano indicate tutte le variazioni verificatesi nella composizione del Consiglio e nel personale dei notari; o, se non ve ne fu alcuna, la relativa attestazione.

La Procura generale, presa nota delle variazioni nei propri registri, trasmette lo stato con le sue osservazioni al Ministero di grazia e giustizia.

101. - Il divieto di dare copia delle deliberazioni che concernono questioni di persone, non si estende a coloro ai quali le deliberazioni stesse si riferiscono.

102. - Nel caso in cui il Consiglio notarile sia nella impossibilità di esercitare le sue funzioni per dimissione di tutti o di parte dei suoi componenti in relazione all'art. 92 della legge, le sue attribuzioni sono esercitate dal presidente del Tribunale civile o da un giudice da lui delegato in conformità al disposto dell'art. 95 della stessa legge.

103. - Non può alcuno dei componenti il Collegio od il Consiglio notarile prendere parte alle deliberazioni né assistere alle discussioni:

1° quando l'affare riguardi la sua persona o persona da lui amministrata, oppure i propri parenti od affini in linea retta in qualunque grado, od in linea collaterale fino al 3° grado inclusivamente;

2° quando l'affare riguardi una investigazione disciplinare, nella quale il membro del Consiglio sia intervenuto come testimone, od abbia fornito al presidente le informazioni accennate nell'art. 267 del presente regolamento.

La deliberazione, che sia in contravvenzione alle precedenti disposizioni, può essere annullata dal Ministro di grazia e giustizia.

Nei verbali delle adunanze del Consiglio notarile non si deve far menzione che del voto della maggioranza; a richiesta, può anche inserirsi il voto motivato della minoranza.

La deliberazione del Consiglio notarile con la quale viene constatato, agli effetti dell'art. 92, capoverso ultimo, della legge, il mancato intervento alle adunanze per tre volte consecutive di uno dei suoi membri, è, a cura del presidente, comunicata per estratto all'interessato. Ove questi, entro un mese dall'avuta comunicazione, non faccia pervenire al Consiglio alcuna giustificazione, o si reputi insufficiente quella che fu data, il Consiglio lo dichiara dimissionario, salvo il ricorso dell'interessato al Tribunale civile, il quale provvederà in Camera di Consiglio.

104. - I Consigli notarili debbono essere forniti di due sigilli del diametro di 35 millimetri, l'uno ad umido e l'altro a secco, con lo stemma nazionale e con la leggenda «Consiglio notarile di (nome del Comune)».

(...)